



FactSheet

IL QUADRO NORMATIVO PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

la proposta europea e il contesto italiano

Le tecnologie digitali hanno un impatto pervasivo e dirompente sul nostro modo di vivere. Cambiano i modelli di business, i sistemi di produzione, del lavoro, del consumo, le culture delle comunità. In questo contesto, l'intelligenza artificiale è una delle tecnologie che introduce cambiamenti più radicali, dal punto di vista etico, sociale ed economico.

Il tema dell'intelligenza artificiale - IA - sta assumendo sempre più importanza nel dibattito giuridico, etico, tecnologico e politico. Per questo motivo il legislatore europeo è intervenuto in materia con diversi documenti e, da ultimo, con una proposta di Regolamento, allo scopo di armonizzare le varie regole sull'Intelligenza Artificiale e di rendere tutti gli attori coinvolti nel processo di innovazione, dalla ricerca alla produzione, i policy maker, i consumatori finali e i cittadini, maggiormente consapevoli degli impatti prodotti dalle nuove tecnologie su tutti gli aspetti della società.

Questo factsheet riporta i principi generali, gli ambiti applicativi, i soggetti destinatari, gli ambiti di rischio, le pratiche vietate e (se approvato) il sistema di governance e di controllo di tale proposta di Regolamento.

I PRINCIPI CHIAVE

La *ratio* alla base della proposta di Regolamento è quella di creare un **mercato I.A.** sicuro, affidabile e rispettoso dei diritti fondamentali, in linea con quanto suggerito dal gruppo di esperti di alto livello per un'Intelligenza Artificiale affidabile *(trustworthy AI)*.

I principi etici individuati dal suddetto gruppo di esperti sono i seguenti:

- **Rispetto dell'autonomia dell'individuo:** si riferisce alla caratteristica che i sistemi di IA dovranno possedere, tra cui ad esempio quello di non compromettere l'autodeterminazione degli utenti rispettandone la libertà di scelta individuale e di non influire in maniera eccessiva sul processo democratico;
- **Prevenzione del danno:** implica che i sistemi di IA non cagionino danni agli utenti e che durante le fasi di sperimentazione e di implementazione dei sistemi di IA sia adottata ogni misura utile a prevenire l'insorgenza di pregiudizi a danno degli utenti;
- **Equità:** implica un'equa e giusta distribuzione dei benefici e dei costi derivanti dall'utilizzo dei sistemi di IA e che non vi siano casi di discriminazione o disparità di trattamento non giustificabili tra individui;
- **Esplicabilità:** significa che il procedimento seguito da un sistema di IA per giungere ad una determinata decisione sia trasparente e sia possibile per gli utenti ricostruire l'iter seguito dal sistema di IA per il raggiungimento della decisione.

Al fine di progettare sistemi di IA, per migliorare il benessere individuale e collettivo, essi dovranno essere sviluppati nel rispetto dei principi etici indicati. Principi etici che sono radicati nei diritti fondamentali



della persona per garantire che i sistemi di IA siano sviluppati, distribuiti e utilizzati in modo affidabile. Sono definiti come **imperativi etici** affinché gli operatori del settore dell'IA si adoperino sempre per aderirvi.

Definizione

Sistema di Intelligenza Artificiale (sistema di IA):

"Un software sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell'allegato I, che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono."

Articolo 3 della proposta di Regolamento UE sull'IA

GLI AMBITI DI RISCHIO

All'interno della Proposta di Regolamento è stata predisposta una **"*scala del rischio*"** dove le pratiche vietate rientrano nella categoria del rischio inaccettabile e del rischio alto:

- "**Rischio inaccettabile**", ossia tutte quelle tecnologie che possono rappresentare una minaccia alla sicurezza o ai diritti delle persone.
- "**Rischio alto**", riguarda tutte quelle tecnologie che operano nel settore delle risorse umane, finanziario e del credito, del riconoscimento facciale ecc., i quali adoperano infrastrutture critiche (istruzione o formazione professionale, servizi pubblici, ecc.) e che pertanto possono ledere i diritti fondamentali della persona.;
- "**Rischio limitato/medio**", ossia tutti i sistemi di IA dove in capo al fornitore del servizio sono imposti specifici obblighi di trasparenza.
- "**Rischio minimo**", nel quale rientra la maggior parte dei sistemi di IA. Questi sistemi di IA presentano solo un rischio minimo o nullo per i diritti o la sicurezza dei cittadini.

Nella proposta di Regolamento, la Commissione Europea ha inteso prevedere regole di trasparenza armonizzate che trovino applicazione a tutti i sistemi di IA. Il legislatore europeo, all'interno della categoria dei sistemi di IA, ha voluto ricomprendere i sistemi ad **"alto rischio"** (articolo 6 della proposta di Regolamento) per i quali sono previste specifiche disposizioni ed una specifica definizione affinché rispettino determinati requisiti di obbligatorietà relativi alla loro affidabilità.

Considerato che il "faro" che il legislatore europeo dovrà osservare sono i principi ed i diritti fondamentali, all'interno della proposta sono state previste delle **"pratiche vietate di IA"** che violano i suddetti principi e diritti fondamentali (articolo 5). Queste pratiche vietate hanno ad oggetto l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di sistemi di IA:

- **Che adottano tecniche subliminali** che possano provocare o che provocano agli utenti un danno fisico o psicologico;
- **Che sfruttano qualsiasi debolezza, vulnerabilità** di uno specifico gruppo di persone dovuto all'età, disabilità fisica o mentale con lo scopo di provocare o che possano provocare agli utenti un danno fisico o psicologico;
- da parte di pubbliche autorità o per loro conto con **l'obiettivo di classificare l'affidabilità delle persone fisiche** anche per un periodo di tempo limitato, in base al comportamento sociale o della personalità degli stessi;
- **Di identificazione biometrica remota "in tempo reale"** in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, salvo le relative eccezioni.

Per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato di seguito si riporta una tabella dove si evidenziano i prodotti in base ai vari livelli di rischio previsti e i relativi articoli della proposta di Regolamento (si rinvia alla tabella 1 a pag. 9).

I SOGGETTI DESTINATARI

Gli ambiti applicativi della proposta di Regolamento AI sono vari e i soggetti ai quali le disposizioni si riferiscono, previsti all'articolo 2, sono: i fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA nell'Unione, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti nell'Unione o in un paese terzo; gli utenti dei sistemi di IA situati nell'Unione; i fornitori e gli utenti di sistemi di IA situati in un paese terzo, laddove l'output prodotto dal sistema sia utilizzato nell'Unione.

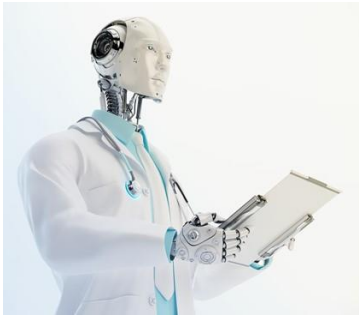
CONTROLLI E GOVERNANCE

La proposta di Regolamento, ai Titoli dal VI al VIII, nel caso in cui giungesse ad approvazione (si veda l'iter

approvativo in figura 1), prevede che lo sviluppo dell'IA e della relativa immissione di prodotti sul mercato comune europeo sia soggetto a **controlli** svolti sia a livello di Unione sia a livello nazionale. A livello di Unione, In termini di **governance**, si prevede l'istituzione di un **"Comitato europeo per l'intelligenza artificiale"** (il c.d. "Comitato"), costituito dai rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. La funzione svolta dal Comitato sarà quella di permettere un'attuazione agevole, efficace ed armonizzata della proposta di Regolamento, garantendo un'efficace cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e la Commissione e fornendo attività di consulenza e di competenze alla Commissione con la raccolta e condivisione delle *best practice* tra gli Stati Membri.

A livello nazionale, invece, gli Stati membri, ove la proposta di Regolamento giungesse ad approvazione, avranno l'obbligo di individuare una o più autorità nazionali competenti e, tra queste, l'**Autorità nazionale di controllo** che avrà lo scopo di vigilare sull'applicazione e l'attuazione del Regolamento. Un ruolo non marginale verrà ricoperto dal **Garante europeo della protezione dei dati**, il quale agirà in qualità di autorità competente per la vigilanza delle istituzioni, delle agenzie e degli organismi dell'Unione nei casi in cui essi rientrino nell'ambito di applicazione della presente proposta di Regolamento.

I sistemi di IA ad *"alto rischio"* indipendenti, con implicazioni relative ai diritti fondamentali, saranno soggetti al lavoro di monitoraggio da parte della Commissione e delle autorità nazionali e, a tal fine, verrà creata una banca dati a livello dell'UE. Pertanto, vengono stabiliti gli obblighi in materia di monitoraggio e segnalazione per i fornitori di sistemi di IA con riguardo al monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e alla segnalazione di incidenti e malfunzionamenti correlati all'IA, nonché alle indagini in merito.



Comitato Europeo per L'Intelligenza Artificiale
Composizione: *rappresentanti degli Stati membri UE e della Commissione Europea* ***Funzioni***: • *Attuazione della proposta di Regolamento in termini di efficacia ed armonizzazione* • *Garanzia di un'efficace cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e la Commissione* • *Attività di raccolta e di condivisione delle best practice usate dai vari Stati membri.*

L'IMPATTO IN ALTRI AMBITI NORMATIVI

I sistemi di Intelligenza Artificiale promettono di avere un impatto sulla vite delle persone sia in senso positivo (ad esempio migliorando l'assistenza sanitaria, aumentando l'efficienza dell'agricoltura, contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, aumentando la sicurezza dei cittadini europei, ecc.) sia in senso negativo (ad esempio tramite meccanismi decisionali opachi, discriminazioni basate sul genere o di altro tipo, intrusioni nelle vite private o utilizzi per scopi criminali, ecc.). D'altra parte, la tecnologia e la sua innovazione assumono un carattere "neutro" in quanto tutto dipende dall'utilizzo di esse fatte dall'uomo.



DIRITTO INDUSTRIALE

Per quanto riguarda il ***diritto industriale*** merita un *focus* la possibilità di brevettazione di risultati inventivi relativi all'IA. In particolare, si sta discutendo circa la previsione della brevettabilità di metodi che adoperano un algoritmo per la risoluzione di un problema di natura tecnica. L'Ufficio del Brevetto Europeo (EPO – European Patent Office) è intervenuto negli ultimi anni, da ultimo nel marzo 2019, integrando le proprie linee guida per l'esame delle domande di brevetto tramite la pubblicazione del documento "*The patentability of artificial intelligence and machine*

learning applications". L'Ufficio del Brevetto Europeo ha deciso di mutare il proprio orientamento verso la brevettazione di invenzioni basate sull'intelligenza artificiale, purché esse siano dotate di un carattere tecnico. L'EPO, pertanto, autorizza il deposito delle domande di brevetto aventi ad oggetto sistemi di IA a condizione che:

- Siano dotate di un ***"carattere tecnico"***, ossia che presentino caratteristiche tali che possano contribuire alla soluzione di un problema tecnico;
- Siano soddisfatti i ***"requisiti di chiarezza, concisione e sufficiente descrizione"***, in quanto qualsiasi esperto del settore dovrà, leggendo la domanda di brevetto, poter attuare l'invenzione.

Un caso di applicazione tecnica è, ad esempio, un metodo per l'identificazione di battiti irregolari del cuore usando le reti neurali. In questo caso l'invenzione rispetta i requisiti suddetti, perché l'applicazione delle reti neurali ad un particolare settore tecnologico contribuisce a risolvere un problema tecnico. Un esempio, invece, di non brevettabilità riguarda un metodo per mezzo del quale le e-mail vengono classificate come posta spam in base al loro contenuto. L'EPO ha ritenuto che questo metodo non abbia un carattere tecnico in quanto lo "*scopo*" – ossia il contenuto del messaggio – difetta del carattere tecnico. Se prima dell'approvazione delle nuove Guidelines l'onere di dimostrare che l'invenzione fosse caratterizzata da una applicazione tecnica gravava sul richiedente, ora, di fatto, graverà sull'esaminatore europeo l'onere di dimostrare che l'invenzione difetti del carattere tecnico.

Il caso Dabus

Il nome Dabus (ossia *"Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience"*) identifica un sistema di Intelligenza Artificiale, "creatore" di due nuove invenzioni (un contenitore per alimenti ed un sistema di illuminazione), per le quali è stata depositata domanda di brevetto avente ad oggetto un prodotto "inventato" dall'*IA* "Dabus". Gli uffici brevettali statunitense ed europeo hanno rifiutato di riconoscere lo *status* giuridico di "inventore" a "Dabus", mentre l'ufficio sudafricano e la corte federale australiana hanno accettato tale interpretazione. Il caso rappresenta le due diverse visioni in tema di IA: da un lato, la decisione australiana che si fonda sull'idea che la legislazione non vieta che un IA possa essere considerata un inventore e che, anzi, tale concetto è essenziale per rispettare lo spirito della normativa legata ai brevetti. Dall'altro, le decisioni della USPTO e dell'EPO, secondo le quali le norme richiedono che il nome dell'inventore sia specificato nella domanda di brevetto. Trattasi di un requisito formale che permette agli inventori (persone fisiche) di esercitare i loro diritti. Al contrario, le cose o le macchine di IA **non hanno diritti da esercitare**, perché non sono dotate di personalità giuridica e pertanto, non possono, ad esempio, trasferire a terzi i relativi diritti. L'Ufficio statunitense ha fondato la propria decisione dell'aprile 2020 sulla rispettiva legislazione in materia di brevetti, per la quale è ribadito il concetto che l'inventore dovrà essere una persona fisica.



DIRITTO DEI CONSUMATORI

La protezione dei consumatori in ambito europeo è conferita dalla direttiva sui diritti dei consumatori 2011/83/EU, aggiornata nel 2019, che allinea e armonizza le norme nazionali, ad esempio sulle informazioni che i consumatori devono ricevere prima di acquistare qualcosa e il loro diritto di annullare gli acquisti online, ovunque facciano acquisti nell'UE.

Come annunciato nella nuova agenda per i consumatori del novembre 2020, la Commissione aggiornerà entro il 2022 i documenti di orientamento sulla direttiva sulle pratiche commerciali sleali e sulla direttiva sui diritti dei consumatori, per adeguare il quadro di **protezione dei consumatori-utenti** in vista della rapida evoluzione digitale del mercato. In questo contesto la diffusione di tecnologie, quali gli algoritmi predittivi e il c.d. *machine learning,* ha dimostrato che, insieme ad opportunità per il benessere dei consumatori, sono prevedibili i rischi di una compressione della loro libertà di scelta.

Pertanto, una tutela avanzata degli interessi economici dei consumatori-utenti dovrebbe basarsi sulle seguenti misure:

- Trasparenza del mercato online;
- Contrastare la concentrazione dei dati nelle mani di poche aziende private, c.d. *data hoarding*;
- Garantire sanzioni adeguate, enforcement e risarcimento per i danneggiati;
- Contrastare le nuove forme di pubblicità potenzialmente ingannevole e altre pratiche commerciali scorrette

Tutto ciò quale declinazione del principio etico di tutela della libertà di autodeterminazione dell'individuo-utente e del diritto alla trasparenza.



IL CONTESTO NAZIONALE

Per affrontare in modo efficace le sfide poste dall'IA e conformarsi al contesto europeo, nel 2021 il Comitato interministeriale per la Transizione digitale (Mitd, Mise e Miur) ha elaborato un programma strategico per l'Intelligenza Artificiale che traccia obiettivi, settori e aree di intervento per il periodo 2022-2024.

Il programma è stato elaborato a partire dalla "Strategia nazionale per l'Intelligenza Artificiale" pubblicata ad ottobre 2020 dal Governo italiano, coadiuvato da un gruppo di esperti MISE del settore.

Il programma si pone come obiettivo lo sviluppo di una visione antropocentrica dell'Intelligenza Artificiale, la quale implicherebbe una serie di scelte assai caratterizzanti, tra le quali:

- Che l'IA sia **in linea con la legislazione esistente e con i diritti fondamentali**.
- Che venga adottato il **principio di precauzione** nella sua introduzione, in combinazione con un approccio attento alle necessità dell'innovazione.
- **Che sia rispettata l'integrità personale dell'individuo**, comprendendo una serie di obblighi di trasparenza e diritti in capo al consumatore/utente.
- **Che siano introdotte forme di responsabilità civile** le quali, in alcuni ambiti di utilizzo dell'IA, richiedano l'intervento umano nel processo decisionale.
- **Che sia previsto un risarcimento soddisfacente** e rapido in caso di danno cagionato da IA per l'individuo danneggiato.
- Che siano incentivate forme di IA che aumentino l'intelligenza, la produttività, la creatività umana, anziché sostituirle, investendo anche in **educazione**.

La visione *human-centric* contempla, inoltre, soluzioni IA tese a dare priorità a quegli utilizzi e applicazioni che possano contribuire a un'ottimizzazione sostenibile del sistema paese.

Il programma delinea ventiquattro iniziative di policy per rafforzare il sistema IA nazionale, seguendo tre linee principali di intervento:

1. Rafforzare le competenze e attrarre talenti per sviluppare un ecosistema dell'intelligenza artificiale in Italia.
2. Aumentare i finanziamenti per la ricerca avanzata nell'IA
3. Incentivare l'adozione dell'IA e delle sue applicazioni, sia nella pubblica amministrazione (PA) che nei settori produttivi in generale.

I temi della **formazione** e **educazione** sono ritenuti prioritari. In particolare, sono previsti interventi sui programmi universitari per promuovere l'acquisizione di competenze STEM e digital skills e iniziative a tutti i livelli di istruzione, oltre a campagne di sensibilizzazione e divulgazione per i cittadini.

Il programma identifica delle aree di specializzazione su cui concentrare gli investimenti sulla IA, in virtù delle peculiarità proprie del nostro paese dal punto di vista economico, sociale e culturale: Industria e manifatturiero, Sistema educativo, Agroalimentare, Cultura e turismo, Salute e benessere, Ambiente, infrastrutture e reti, Banche, finanza e assicurazioni, Pubblica Amministrazione, Città, aree e comunità intelligenti, Sicurezza nazionale, Tecnologie dell'informazione.

Con riguardo alla prima area di specializzazione, l'Italia è ai vertici europei nel settore della manifattura e dell'automazione industriale. In questo settore,

l'avvento della robotica di nuova generazione fornisce livelli superiori di garanzia e qualità, riduce i costi operativi e migliora la produzione. Tale trasformazione tecnologica, di cui l'IA è parte fondamentale, può comportare un impatto positivo sulla domanda di lavoro per effetto dell'aumento della produzione e, quindi, dell'occupazione, la quale richiederà nuove competenze. Allo stesso tempo, l'impatto dell'IA sulla domanda di lavoro è ancora oggetto di dibattito e di previsioni assai disparate, per cui sarebbe necessario un accorto monitoraggio da parte del decisore pubblico onde evitare una maggiore concentrazione del mercato.

Le linee prioritarie
1. Competenze e talenti
2. Ricerca avanzata
3. AI nella PA e nei settori produttivi

CONCLUSIONI

Le sfide poste dallo sviluppo di sistemi di IA rendono necessario un quadro di riferimento normativo-etico che assicuri trasparenza e affidabilità, per garantire la fiducia e la sicurezza di tutti i portatori di interesse, ricerca, industria, autorità, organizzazioni della società civile e cittadini. Nel dibattito internazionale si fa spesso riferimento alla c.d. ***Ethics by Design (EbD), ossia a un approccio che mira all'inclusione sistematica di valori, principi, requisiti e procedure etici nei processi di progettazione e sviluppo***, in tal caso, di un sistema di intelligenza artificiale. Peraltro, l'attenzione potrebbe essere integrata da un approccio orientato all'*affidabilità*, che non sia cioè concentrato solo sull'allineamento dei sistemi IA a principi etici, quanto sul risultato in termini di protezione dell'individuo utente e del contesto in cui questo opera. In altri termini, si tratta di includere requisiti di sicurezza e robustezza della tecnologia, estesi non solo alla sicurezza individuale, ma anche ad aspetti micro e macroeconomici, occupazionali, di sicurezza sociale, ambientali in termini di sviluppo sostenibile. Contemporaneamente, per affidabilità si può intendere una generale conformità, da parte degli operatori del settore, a prescrizioni normative e tecniche, oltre che, ovviamente, a principi etici.

A livello pratico, ciò comporterebbe la redazione di documenti specifici su ciascun ambito interessato dall'IA che prevedano "adempimenti minimi" in punto di conformità a principi etici, norme giuridiche, autovalutazione dei rischi e prescrizioni tecniche che ogni attore coinvolto dovrà conseguire per operare mediante un sistema IA.



Una possibilità intravista, in assenza di un quadro regolamentare adeguato, potrebbe essere quella di trarre spunto dalla GDPR e dalla *data protection impact assessment* ex articolo 35 del GDPR, che richiede una esplicita presa di coscienza da parte del titolare del trattamento delle modalità di gestione dei rischi connessi al trattamento, oltre a non richiedere eccessivi oneri di adeguamento in capo alle imprese.

Info e Autori

Teresa Franza – Borsista di ricerca AFRUT, UTT Università di Pisa
Domenico Piero Muscillo – Borsista di ricerca AFRUT, UTT Università degli studi di Firenze
Andrea Porcari – Associazione Italiana per la Ricerca Industriale

Il presente lavoro è stato realizzato grazie alla collaborazione tra AIRI e gli UTT delle Università di Firenze e Pisa nell'ambito del percorso di Alta Formazione e Ricerca AFRUT per la Tutela della Proprietà Intellettuale nella Contrattualistica (acronimo TUPIC 2020)

FIGURA 1: LE FASI DI SVILUPPO DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO IA ED IL TRILOGO

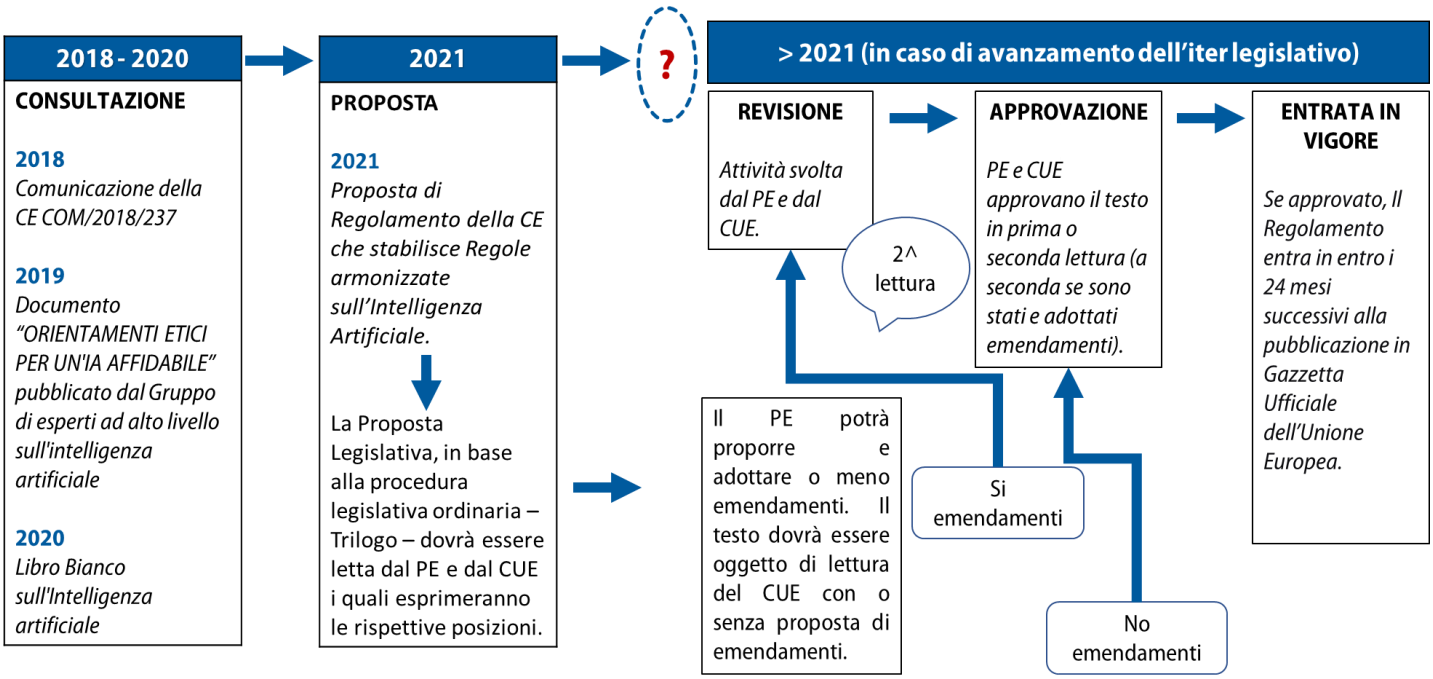


TABELLA 1: LIVELLI DI RISCHIO, PRODOTTI E SOLUZIONI

Rischi per i diritti fondamentali	Tipi di prodotti classificati in base al rischio	Soluzioni
INACCETTABILE (Articolo 5)	Sono ricompresi i prodotti suscettibili di: • Causare o poter causare danni fisici o psicologici manipolando il comportamento umano per aggirare il libero arbitrio degli utenti; • Di imporre il c.d. *"social scoring"* (punteggio sociale) da parte o per conto delle autorità pubbliche che può portare a un trattamento dannoso o sfavorevole.	**L'uso di questi prodotti è proibito.**
da **INACCETTABILE/TOTALE** ad **ALTO** in base all'uso che si fa del prodotto **(Articolo 5)**	Sono ricompresi i sistemi di identificazione biometrica a distanza "*in tempo reale*" in spazi accessibili al pubblico con l'eccezione del loro uso da parte delle forze dell'ordine (i.e. *la ricerca mirata di potenziali vittime specifiche di reato, compresi i minori scomparsi; a prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l'incolumità fisica delle persone fisiche o di un attacco terroristico*; *il rilevamento, la localizzazione, l'identificazione o l'azione penale nei confronti di un autore o un sospettato di un reato*).	**L'adozione di questo tipo di prodotto, è proibito in linea generale, ma in casi eccezionali e sotto il controllo di un'autorità, è soggetto alle stesse regole stabilite per i prodotti ad ALTO RISCHIO.**
ALTO (Articolo 6)	Sono ricompresi i prodotti: • Disciplinati dalla legislazione europea di cui all'Allegato II del Regolamento ed alla valutazione di conformità da parte di terzi in vista dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di tale prodotto ai sensi della stessa legislazione elencata nell'Allegato II; • Elencati nell'Allegato III del regolamento nei settori della sicurezza interna, del lavoro, dell'amministrazione della giustizia, dell'immigrazione, ecc.	**Il Legislatore Europeo ha inteso mitigare, tramite una serie di obblighi in capo ai produttori di prodotti che sfruttano sistemi di IA, il RISCHIO ALTO.**
MEDIO (Articolo 52)	Sono ricompresi i prodotti che interagiscono con le persone fisiche, quali ad esempio: • Prodotti usati per il riconoscimento delle emozioni o la categorizzazione biometrica. • Prodotti che generano o manipolano immagini, contenuti audio o video che assomigliano sensibilmente a persone, oggetti, luoghi o altre entità o eventi esistenti e che potrebbero falsamente apparire a una persona come autentici o veritieri.	**Le persone fisiche devono essere informate e rese consapevoli che stanno interagendo con una IA e non con una persona fisica. Che sono esposte a un sistema di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica e che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente.**

RIFERIMENTI

- Comunicazione della commissione comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale Europeo E Al Comitato Delle Regioni l'intelligenza Artificiale Per l'europa Com/2018/237 Final, 25.04.2108 Eur-Lex.Europa.Eu/Legal-Content/It/Txt/?Uri=Celex%3a52018dc0237
- Libro Bianco Sull'intelligenza Artificiale - Un Approccio Europeo All'eccellenza E Alla Fiducia, 19.02.2020 Ec.Europa.Eu/Info/Sites/Default/Files/Commission-White-Paper-Artificial-Intelligence-Feb2020_It.Pdf
- Proposta Di Regolamento Del Parlamento Europeo E Del Consiglio Che Stabilisce Regole Armonizzate Sull'intelligenza Artificiale (Legge Sull'intelligenza Artificiale) E Modifica Alcuni Atti Legislativi Dell'unione Com/2021/206 Final, 21.4.2021 Eur-Lex.Europa.Eu/Legal-Content/It/Txt/?Uri=Celex:52021pc0206
- Ethics Guidelines For Trustworthy Ai, High-Level Expert Group On Ai, 08.04.2019 Digital-Strategy.Ec.Europa.Eu/En/Library/Ethics-Guidelines-Trustworthy-Ai
- Orientamenti Etici Per Un'ia Affidabile, Gruppo Di Alto Livello Sull'intelligenza Artificiale, 08.04.2019 Op.Europa.Eu/It/Publication-Detail/-/Publication/D3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
- Intelligenza Artificiale, Approvata La Nuova Proposta Di Regolamento, Beatrice Pirovano, Legnani Legal, 03.05.2021
- Legnanilegal.Com/Intelligenza-Artificiale-Approvata-La-Nuova-Proposta-Di-Regolamento-Ue/
- Intelligenza Artificiale, Il Nuovo Quadro Normativo Europeo, Claudio Palmieri, Altalex, 17.08.2021 Altalex.Com/Documents/News/2021/05/20/Intelligenza-Artificiale-Nuovo-Quadro-Normativo-Europeo#P2
- Brevettazione Di Sistemi Di Intelligenza Artificiale: Ora Si Può, Team Redazionale Racheli S.R.L., Racheli S.R.L. Racheli.It/Brevettazione-Intelligenza-Artificiale/
- La Brevettabilità Nell'ambito Dell'intelligenza Artificiale, Studio Torta, 07.11.2019, Studio Torta S.P.A. Studiotorta.Com/Editoriali/Brevetti-Ai1/
- È Possibile Riconoscere A Un'intelligenza Artificiale La Qualifica Di Inventore?, Avv. Marco Martorana, Altalex, 03.11.2021altalex.Com/Documents/News/2021/11/03/Possibile-Riconoscere-Intelligenza-Artificiale-Qualifica-Inventore
- Un Tribunale Ha Riconosciuto A Un'intelligenza Artificiale La Qualifica Di Inventore, Lydia Mendola, Wired, 27.09.2021 Wired.It/Attualita/Tech/2021/09/27/Intelligenza-Artificiale-Dabus-Inventore/
- Strategia Nazionale Per l'intelligenza Artificiale, Ministero Dello Sviluppo Economico, Settembre 2020 Mise.Gov.It/Images/Stories/Documenti/Strategia_Nazionale_Ai_2020.Pdf
- Ethics By Design And Ethics Of Use Approaches For Artificial Intelligence, Robotics And Big Data, The Sienna Project, 2021-03-31 Sienna-Project.Eu/Public-Consultation/Ai/Ethics-By-Design/
- Esclusivo. La Strategia Di Draghi Per l'intelligenza Artificiale Di Francesco Bechis, Formiche, 21/10/2021 Https://Formiche.Net/2021/10/Esclusivo-La-Strategia-Di-Draghi-Per-Lintelligenza-Artificiale/
- Programma strategico, Intelligenza Artificiale, 2022-2024 https://assets.innovazione.gov.it/1637777289-programma-strategico-iaweb.pdf